

CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI SOZZAGO (NO) E TERDOBBATE (NO).RINNOVO.

L'anno duemiladiciannove addì _____ del mese di _____, nella
Residenza Municipale di Sozzago

TRA

Il Comune di SOZZAGO, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore Avv.Zucco Carla il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

Il Comune di Terdobbiate legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Merisi Domenico il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO

Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;

Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

Che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;

Con deliberazione n. 135 del 25/5/2000 e n. 164 del 27/7/2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;

Con deliberazione n. 113 del 2/5/2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precitata delibera n. 150 del 1999;

Con deliberazione n. 270 del 6/9/2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento;

Che con delibera consiliare del Comune di SOZZAGO n. ... del, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 ;

Che con delibera consiliare del Comune di TERDOBBATE n. ... del, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 ;

CIO' PREMESSO

Con la presente scrittura da registrarsi in caso d'uso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione

I Comuni di Sozzago e Terdobbiate nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Art. 2 - Comune Capo Convenzione

Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di Sozzago, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato. Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.

La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con i Sindaci di entrambi i Comuni.

Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'Unità di missione istituita dal Ministro dell'Interno in sostituzione dell'abolita Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali. In sede di prima attuazione si conviene con il Segretario in servizio quale titolare nel Comune Capo Convenzione di Sozzago, venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata.

In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, Il cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il sindaco del Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al sindaco di Sozzago nella sua veste di Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

Il sindaco del Comune Capo convenzione, sentito il Sindaco di Terdobbiate provvederà altresì:

ad indicare alla competente Ministero Interno – Ufficio Territoriale Prefettura (ex Agenzia) il segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altri caso di assenza superiore ai 6 mesi;

A richiedere al Ministero Interno – Ufficio Territoriale Prefettura (ex Agenzia) il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;

Ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi .

Art. 3 - Rapporto di Lavoro

Il Segretario Comunale, dipendente del Ministero Interno – Ufficio Territoriale Prefettura (ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali), instaura un rapporto funzionale di servizio con i sindaci dei Comuni di Sozzago e Terdobbiate.

Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione.

Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con il Ministero Interno – Ufficio Territoriale Prefettura (ex Agenzia Autonoma).

Considerato che il nuovo C.C.N.L., disciplinato ai sensi del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 prevede l'obbligo della stipula del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato con il Sindaco del Comune Capo convenzione (il quale agirà in nome e per conto anche dell'altro Sindaco).

Al contratto suddetto dovrà essere allegata in copia la presente convenzione di Segreteria, regolarmente firmata dai legali rappresentanti.

Art. 4 - Modalità operative del servizio.

Il servizio sarà svolto settimanalmente per n. 24 ore presso il Comune di Sozzago, per n. 12 presso il Comune di Terdobbiato.

Di conseguenza l'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione sul Comune di Sozzago per 2/3 e sul Comune di Terdobbiato per 1/3.

Il Segretario Comunale dovrà prestare servizio presso le suddette amministrazioni comunali, nel rispetto del numero di ore spettanti ad ogni Comune, secondo un calendario che verrà concordato e stilato d'intesa fra i sindaci dei Comuni suddetti ed il Segretario Comunale, nel rispetto della vigente normativa contrattuale.

Il segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione.

Art. 5 - Forme di consultazione

I sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria (ed almeno una volta l'anno).

Di tale consultazione dovrà essere redatto idoneo verbale scritto.

In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:

Nomina del Segretario Comunale;

Revoca del Segretario Comunale;

Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Art. 6 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie.

Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i due Comuni il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

Eventuali maggiorazioni dell'indennità di posizione, in applicazione dell'art. 41, comma 4, CCNL 25/03/2001, e norme collegate, dovranno essere stabilite e assegnate separatamente dai singoli Comuni convenzionati, che comunicheranno al capo convenzione l'ammontare di tali somme affinché siano separatamente riportate nel riparto delle spese della Convenzione.

Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di Sozzago, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. Saranno altresì erogati di massima dal Comune di Sozzago le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. Resta a carico dei singoli Comuni convenzionati il rimborso delle spese di

missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni.

Resta infine a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato, (correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso), di cui all'art. 42 del C.C.N.L. del 16.5.2001.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4 .

Il Comune di Sozzago, nella sua veste di capo convenzione iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte ENTRATA il rimborso della quota dovuta da parte di Terdobbiato.

Il Comune convenzionato dovrà corrispondere la quota a proprio carico sulla base dei dati consuntivi forniti dal Servizio Finanziario del Comune Capo convenzione.

In caso di ritardo nel pagamento verranno applicati gli interessi legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio del gg. 15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le eventuali divergenze saranno risolte d'intesa fra i due Sindaci interessati.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere ai Comuni convenzionati, il rimborso delle spese di viaggio in base alle vigenti norme di legge, ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'amministrazione Comunale.

Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno a carico dei suddetti Comuni convenzionati sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale (o rilevandole d'ufficio con riscontri obiettivi sulla macchina obliteratrice).

La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione, seguendo il tracciato viario più breve per accedere agli altri Comuni, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.

I diritti di Segreteria ove spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i due Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale dello stipendio in godimento stabilita ai sensi delle vigenti leggi.

Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei due Comuni., occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario Comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle due amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

Art. 7 - Durata e causa di scioglimento della convenzione

La presente convenzione viene stabilita per il periodo di mesi 10 (dieci) a decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31.12.2019 con l'accettazione da parte del Segretario Comunale. Al termine del suddetto periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione.

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente ai dieci mesi esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- a. Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione la quale per prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 3° mese successivo alla notifica all'altro Comune dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti, ai sensi della deliberazione del C.N. n. 150/1999.
- b. Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per Trasferimento del Segretario Comunale titolare .In tal caso le amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio della sede comunale convenzionata da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su incarico della competente Agenzia o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello "scavalco")
- c. Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo, adottato dai rispettivi Consigli Comunali. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione. Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data comunicazione, a cura del Comune Capo-convenzione, al Sig. Prefetto di Torino per i provvedimenti di competenza.

Art.8 - Possibilità di estensione del contenuto della convenzione.

I Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria, nello spirito delle disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione potranno instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni.

Art. 9 - Norma di chiusura

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni in intestazione verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, al Ministero Interno – Ufficio Territoriale di Governo di Torino (ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo), a cura del Comune Capo convenzione.

IL SINDACO DEL COMUNE DI SOZZAGO CAPO CONVENZIONE

IL SINDACO DEL COMUNE DI TERDOBBIATE